

IV. IL DIRITTO ALLA FAMA

1. – L'ultimo saggio che ho letto sul diritto allo sfruttamento della propria notorietà è, accuratissimo, quello di Laura Marcheggiani (*Il diritto sulla propria notorietà*, in *Riv. dir. civ.* 47 [2001] 1.191 ss.). Nulla da eccepire. Tuttavia vi è anche un «diritto alla fama»? È di questo che voglio qui parlare.

Cominciamo col dire che non è facile, anzi è molto difficile stabilire chi sia un uomo notorio, celebre, famoso. Famosi si può essere nel bene e nel male: «famous» e «notorious», «fameux» e «malfamé», «berühmt» e «berüchtigt»: Dante Alighieri e Adolf Hitler, per intenderci. Posto che il concetto di fama lo si voglia limitare, secondo l'uso corrente, alle persone che si sono illustrate nel bene, cioè in senso positivo per lo sviluppo della civiltà, già non mancano le prime difficoltà: ad esempio, può qualificarsi famoso il chimico tedesco Fritz Haber, inventore nel 1915 del gas noto come iprite? A lui nel 1918 fu conferito il premio Nobel, ma la moglie per disperazione si suicidò.

Prescindendo da questo primo intoppo, la difficoltà più grave e frequente deriva dal fatto che, tra l'estremo degli uomini sconosciuti o comunque decisamente mediocri e l'altro estremo delle personalità sicuramente di alto rilievo (il generale vittorioso, il medico illustre, il grande romanziere, il poeta laureato, lo scopritore di un virus e via dicendo), esiste tutta una gamma intermedia di persone più o meno notorie, più o meno benemerite, che alla fama secondo taluni sono vicinissimi, secondo altri no. «Acqua acqua, fuoco fuoco», insomma. Di siffatti dubbi circa la fama di questo e di quello (specie se si tratti di viventi), ne sanno qualcosa i giornalisti, i critici, ma soprattutto i redattori di storie della letteratura, dell'arte, della scienza, e più ancora i compilatori di enciclopedie. Il giudizio critico, non si discute, è libero: anche di Dante Alighieri è lecito dire, possibilmente motivando, che è un cattivo poeta. Ma il problema non sta nel giudizio critico. Il problema sta nella «menzione» di quella persona, con relative date di nascita e (ai cani dicendo) di morte, nonché indicazione delle vicende più caratteristiche ed elencazione delle opere più memorabili.

Posto che si pubblichi, ad esempio, un'enciclopedia dei grandi musicisti, si può tacere del tutto del compositore Tizio o del maestro Caio, unicamente perché, a differenza di altri, non li si ritiene musicisti di valore, oppure (peggio) perché ci si dimentica di inserirli nella lista? E non auguro a nessuno che gli capiti ciò che capitò a me, qualche decennio fa, allorché di un valoroso giurista estraneo al diritto romano scrissi avventatamente in una nostra rivista, citandone il nome, che era appunto un «valoroso giurista». Mi tolse il saluto, e quando io gliene chiesi cortesemente spiegazione mi replicò fremendo che ormai tutti i competenti del suo ramo di studi erano concordi, anche al di là delle Alpi, nel ritenerlo «eminente» e nel qualificarlo «illustre». Io non manco totalmente del senso del buon umore e me la cavai con le scuse, per di più sincere, che furono benevolmente accolte; ma, a pensarci bene, potevamo anche andare a finire sul terreno, o più verosimilmente in tribunale. Altro che. La questione, come è facile comprendere, è infatti una questione di responsabilità. Responsabilità penale per la diffamazione implicitamente compiuta in pregiudizio della personalità che si omette di indicare o che si qualifi-

ca vistosamente in modo menomante. Responsabilità civile per i danni morali e patrimoniali che a quella personalità si procurano mediante l'omissione o la svalutazione del suo nominativo.

Limitiamoci all'ipotesi di omissione. Possiamo senz'altro escludere l'esistenza e la configurabilità di un torto penale. Il delitto di diffamazione, dice l'articolo 595 del codice penale italiano, consiste nell'offendere l'altrui reputazione «comunicando con più persone». Nessun dubbio, almeno nella normalità dei casi, che il critico di un giornale o il redattore di un trattato o di un'enciclopedia comunichino con più persone: vi sarà ben qualcuno che li legge, o finge di leggerli, o comunque si pone, acquistando la pubblicazione, in condizione di leggerli. Ma la diffamazione sembra elisa dal fatto che il «silenzio», in ordine ad un avvenimento o ad una persona, non può essere assunto al rango di espressione di un giudizio, positivo o negativo che sia, in argomento. La carica di «significatività» dell'omissione di un personaggio dall'elenco degli uomini famosi non sembra tale (salvo casi eccezionali che occorre provare specificamente) da giungere ai confini del concetto legale di diffamazione. Esclusa la responsabilità penale, va eliminata di conseguenza anche la responsabilità civile per danno «morale». Una provvida norma del nostro diritto limita infatti la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai soli casi in cui essi derivino dalla commissione di un reato: tolto di mezzo il reato, si toglie di mezzo la possibilità per la vittima di pretendere anche un solo euro a titolo di «*pecunia doloris*», di risarcimento della sua sofferenza morale per essersi vista così bistrattata. Rimane dunque da domandarsi se la persona famosa, che sia stata vittima di un'omissione nel catalogo dei personaggi del suo ramo, possa almeno chiedere, dinanzi ai tribunali civili, il risarcimento del danno patrimoniale sofferto. E bisogna dare atto che, almeno nella maggioranza dei casi e sopra tutto per i viventi, il danno patrimoniale c'è. Particolarmente al giorno d'oggi la «cifra» della rinomanza è una cifra concreta, valutabile in danaro. Il grande pittore ricava dalla propria fama non soltanto onori accademici, ma specifiche ordinazioni di quadri; il grande romanziere ne ricava la maggior vendita dei suoi libri e l'offerta di fruttuose collaborazioni giornalistiche; il grande musicista ne ricava esecuzioni in teatro e direzioni di orchestra. Persino lo scienziato in senso stretto può ricavarne qualcosa, per esempio una succosa consulenza.

2. – Però, però, non chiudiamo gli occhi dinanzi alla realtà. Se l'articolo 2043 del nostro codice civile, che impone il risarcimento dei danni patrimoniali, si limitasse ad esigere, come presupposto della condanna al risarcimento, l'esistenza del danno, non vi sarebbero dubbi, di regola, circa la sua applicazione: i dubbi potrebbero sorgere solo sul *quantum* del danno arrecato. Ma l'articolo 2043 del codice civile vuole anche che il danno risarcibile, oltre che patrimoniale, sia «ingiusto», cioè contrario alle esigenze fondamentali dell'ordinamento giuridico. Ed è qui che, diciamo così, «casca» (o almeno inciampa) l'azione civile di risarcimento.

Il caso si presentò anni fa ai nostri giudici in relazione ad un'enciclopedia dei nostri «maggiori» pubblicata da un noto editore. Uno di questi «maggiori» (vivente, è naturale) sfogliò l'enciclopedia e constatò, con vivo disappunto, che il suo nome purtroppo non vi figurava. Ne nacque una causa. Ma il giudizio, in sede di stretto diritto, fu favorevole ai redattori, sia pur sventati, dell'enciclopedia. E fu, io dico, una decisione giusta perché i redattori di un'enciclopedia, di un trattato, di una storia, di un albo o di un catalogo sono pienamente scusabili se omettono per

negligenza di inserirvi una «voce» importante. Non ne scapita la voce, se veramente importante: ne scapita tutt'al più la pubblicazione. Ed anzi, anche a voler ammettere che l'omissione sia stata intenzionale, dolosa, bisogna del pari concludere che i redattori non hanno operato «ingiustamente», sempre dal punto di vista del diritto oggettivo, perché deve prevalere su ogni altra considerazione il riconoscimento del loro diritto soggettivo di critica e di selezione del materiale da pubblicare.

3. – In conclusione, il personaggio famoso, per quanto famoso egli sia, deve contentarsi della sua fama. Può reagire, a tutela della sua reputazione, contro chi esplicitamente (o implicitamente, ma «significativamente») lo attacchi. Ma riconoscimenti non può pretendere. Tanto meno possono pretendere i suoi successori, particolarmente quelli più lontani.

Esempio pratico. I discendenti di quel conte Ugolino della Gherardesca cui Dante attribuisce di aver mangiato i suoi figli (cfr. *Inf.* 33.5: «poscia, più che il dolor, poté il digiuno»), hanno spesso e variamente sostenuto che l'episodio orribile sarebbe invenzione malevola del poeta. Dato il caratterino dell'Alighieri, non lo escludo. Ma dal 1289 sono passati più di sette secoli e quasi sette ne sono passati dalla morte di Dante (anno 1321). Se reato di diffamazione vi fu, esso è estinto per la morte dell'imputato.

Al massimo dicano di lui i posterì del conte che era un calunniatore e un bugiardo. Anche molti altri, per altri versi, lo dicono. Ma i discendenti dell'Alighieri stiano pur tranquilli. Ormai il loro antenato non è più etichettabile tra i famigerati. Il titolo di famoso non glielo toglie nessuno.